

Senato della Repubblica

5a Commissione permanente – Programmazione economica, bilancio

Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune,

c.d. DL Semplificazioni (PNRR)

A.S. 564

Audizione Confagricoltura

6 Marzo 2023

Introduzione

Confagricoltura ringrazia il Presidente, Sen. Calandrini, ed i componenti della Commissione Bilancio del Senato per il gradito invito al ciclo di audizioni previste sul decreto-legge c.d. Semplificazioni (PNRR); l'occasione consente di esprimere il punto di vista della nostra organizzazione sul provvedimento in esame.

Apprezziamo l'impianto dell'articolato che sostiene le modalità di attuazione degli obiettivi prefissati dal PNRR, entrato nella sua fase esecutiva e che vede impegnato il nostro Governo nel potenziamento dell'apparato amministrativo del Paese ed in uno snellimento delle procedure burocratiche senza precedenti.

Le disposizioni contenute nel provvedimento consentono infatti di intervenire in materia di realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico (articolo 41), sui procedimenti di valutazione di impatto ambientale (Via) e di autorizzazione integrata ambientale (Aia) di cui al D.lgs 152/2006, con un'istanza di avvio dei procedimenti integrati unica e con i tutti i requisiti di procedibilità e sostanziali (articolo 19); in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, essenziali per le nostre imprese (articoli 47-49); con l'istituzione dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027 (articolo 54).

Accogliamo con favore il comma 10 dell'articolo 47 che, con il superamento del limite di 1 MW e del vincolo della quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria, consente agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e alle comunità energetiche di accedere all'incentivo previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Positiva anche l'inclusione delle imprese agricole nelle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del menzionato decreto legislativo e l'estensione alle associazioni con personalità giuridica di diritto privato della possibilità di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili.

Esaminando il testo, tuttavia, cogliamo tale possibilità di colloquio per avanzare alcune specifiche osservazioni che auspichiamo il Parlamento vorrà considerare nell'iter di conversione del provvedimento.

- ◆ Ai commi 10 e 11 dell'articolo 47 riteniamo occorra inserire l'ulteriore deroga ai principi stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per quanto riguarda gli impianti esistenti: anche l'energia elettrica generata da impianti a biogas e biomasse esistenti, su cui sono realizzati interventi di rifacimento, deve poter accedere integralmente agli incentivi di cui all'articolo 8 del D.lgs., laddove inserita in configurazioni di autoconsumo. A tali impianti si applicano le deroghe già previste al comma 10.
- ◆ Sul tema riteniamo inoltre essenziale intervenire per mitigare gli effetti dell'oscillazione dei prezzi dovuta alla crisi energetica conseguente al conflitto russo-ucraino attraverso una rideterminazione dei prezzi di riferimento per quanto concerne la tassazione biogas per il biennio 2022-2023.
- ◆ Al comma 11 si raccomanda un'ulteriore specificazione sull'applicabilità delle deroghe previste *"ivi inclusi gli impianti agrivoltaici"* (così come riportato al comma 10).
- ◆ Occorre integrare l'articolo 49 disponendo che gli impianti agrivoltaici in attività edilizia libera, di cui al comma 3, possano accedere agli incentivi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 quando realizzati da imprese agricole, singole ed associate.
- ◆ Evidenziamo infine la necessità di accelerare l'emanazione del decreto citato al comma 3 dell'articolo 49, finalizzato alla definizione delle aree idonee – di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 – previsto originariamente entro 180 giorni.